



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1172

Prot. n. d330-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

L.P. 10 settembre 1993, n. 26. Nuove disposizioni in ordine ai costi aziendali della sicurezza nei lavori pubblici conseguenti all'andamento dello stato emergenziale sanitario in provincia di Trento nel primo semestre dell'anno 2021.

Il giorno **09 Luglio 2021** ad ore **10:16** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore espone quanto segue.

La Giunta provinciale ha adottato il 29 maggio 2020 la deliberazione n. 726 con cui ha approvato ai sensi dell'art. 13 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 l'elenco prezzi da applicare ai lavori pubblici di interesse provinciale per l'anno 2019 e 2020. Quell'elenco era aggiornato con nuovi prezzi previsti per remunerare le misure organizzative che in urgenza avrebbero dovuto adottare gli operatori economici per contrastare e contenere sui luoghi di lavoro (in specie sui cantieri) la diffusione del virus Covid-19.

Con lo stesso provvedimento la Giunta deliberava, sempre con riferimento ai contratti di appalto di lavori, di servizi tecnici di direzione lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei medesimi contratti di appalto e per tutta la durata del periodo emergenziale, di riconoscere i maggiori costi aziendali che gli operatori economici avrebbero dovuto sopportare per causa della riorganizzazione delle procedure lavorative e gestionali in cantiere.

Infatti, sin dall'inizio del periodo emergenziale, le stazioni appaltanti hanno ritenuto necessario tener conto dei maggiori, sopraggiunti, costi che le imprese hanno sopportato per apprestare le misure di sicurezza imposte, per contenere il contagio da Covid-19, nei protocolli MIT del 24 aprile 2020 e quindi nell'allegato 13 al Dpcm del 17 maggio 2020, nonché nell'ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 250299/1 del 6 maggio 2020.

Dette misure hanno comportato, in generale, la revisione delle procedure lavorative e gestionali normalmente impiegate in un cantiere, richiedendo l'attuazione di nuovi e aggiuntivi apprestamenti e/o dispositivi di protezione individuale e collettiva, ma anche la messa in atto di nuove e diverse modalità di gestione dei tempi lavorativi, con conseguente variazione del cronoprogramma dei lavori.

Si legge nell'indicata deliberazione giuntale che:

- *“i costi aziendali sono riconosciuti limitatamente ai cantieri attualmente aperti, per quelli sospesi che saranno riaperti e per quanti saranno consegnati durante la fase emergenziale COVID-19, relativamente alle lavorazioni contabilizzate o le lavorazioni eseguite dal 14 marzo 2020 (data di sottoscrizione del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”) e per tutta la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale dichiarata con delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 e comunque fino al termine dell'ulteriore proroga della durata dello stato di emergenza...”*.

- *“gli aumenti degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali, con le decorrenze sopra indicate, si applicano dopo l'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari attuative dell'art. 7 ter della legge provinciale n. 2 del 2020.”*

La Giunta provinciale quantificava quindi i costi aziendali proponendo di riconoscere, *“fino a diversa determinazione della Provincia, un aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali...”*:

- *di due punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, nei contratti dove opera una sola impresa, di qualsiasi tipologia;*

- *di tre punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, nei contratti dove operano più imprese e riguardano lavori stradali e infrastrutturali;*

- *di quattro punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, nei contratti di opere civili, diversi dalle precedenti tipologie.*

Gli effetti conseguenti l'applicazione della deliberazione 726/2020 avrebbero interessato i cantieri:

- aperti alla data di adozione del provvedimento;

- quelli sospesi che sarebbero stati riaperti;
- quelli che sarebbero stati consegnati durante la fase emergenziale Covid-19, relativamente alle lavorazioni contabilizzate o eseguite dal 14 marzo 2020 (data di sottoscrizione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro) e per tutta la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale.

Con successiva deliberazione 22 dicembre 2020 n. 2233 la Giunta provinciale disponeva di non applicare le previsioni della delibera n. 726/2020 relativamente alle percentuali di riconoscimento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali, agli appalti di lavori e di affidamento di servizi tecnici di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, il cui bando o la lettera di fosse stato pubblicato o inviato dopo l'adozione della deliberazione stessa.

Tale risoluzione era motivata sulla base dell'assunto che fosse ormai stabilizzato il decorso della pandemia con la conseguenza che i suoi effetti sull'organizzazione aziendale potessero essere agevolmente quantificati dagli operatori economici (ai fini di gara), essendo gli stessi *“in grado di valutare gli impatti della pandemia e di tenerne conto nella formulazione dell'offerta”*.

Dopo l'adozione della deliberazione 2233/2020, il decorso della pandemia è tutt'altro che stabilizzato con la conseguenza che la previsione, secondo cui i costi aziendali che si supposeva potessero essere agevolmente standardizzati e quindi programmati in sede di partecipazione alle gare da parte degli operatori economici, non ha colto nel segno.

Tra il dicembre 2020 e il primo quadrimestre del 2021 si sono registrate a livello nazionale e quindi anche in Trentino, con cadenze praticamente settimanali, ordinanze di aperture/chiusure dei territori - suddivisi in zone rosse, zone arancioni, zone gialle e bianche - più o meno limitate, blocco totale o parziale degli spostamenti nonché dell'esercizio di attività economiche cui anche il settore appalti pubblici non è rimasto indenne. Queste decisioni ovviamente erano dettate dall'emergenza sanitaria ovvero dal decorso altalenante della pandemia, caratterizzato da seri picchi di contagio.

Questi continui cambiamenti hanno avuto inevitabilmente un impatto sui costi aziendali in tema di sicurezza sanitaria all'interno dei cantieri: basti pensare alla gestione obbligatoria dei pasti all'interno del cantiere (dipendente dalla chiusura degli esercizi di ristorazione, apertura con asporto) alle turnazioni, ai pernottamenti delle maestranze (dipendenti dal numero dei lavoratori colpiti dal Covid-19, dalla loro gestione in quarantena), al trasporto presso il cantiere, di rimodulazione del cronoprogramma delle lavorazioni. Questi aspetti non possono essere efficacemente programmati in sede di gara perché dipendenti da condizioni variabili, sopraggiunte e in costante mutazione.

Non è casuale che il 6 aprile 2021, è stato sottoscritto il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, che aggiorna e rinnova i precedenti accordi tenuto conto dei provvedimenti adottati, fino a quel momento.

Tanto autorizza ad una rilettura della situazione e a una rinnovata valutazione in tema di costi aziendali correlati allo stato emergenziale sanitario il cui andamento è stato ed è tutt'altro che costante.

In ragione di ciò, la Giunta, accogliendo le istanze delle Associazioni di Categoria, ha maturato la decisione, in odierna approvazione, di:

- riconoscere per tutta la durata del periodo emergenziale o fino a propria diversa deliberazione o ordinanza Presidenziale, un aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali di due punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, all'Appaltatore per i contratti di appalto di lavori, i contratti di servizi tecnici di direzione lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei medesimi contratti;
- riconoscere l'applicazione di tale aumento ai contratti sopradicati futuri e a quelli attualmente in corso e le cui procedure sono state avviate con pubblicazione del bando o invio della lettera di invito dopo l'adozione della deliberazione giuntale 22 dicembre 2020 n. 2233.
- riconoscere che per i contratti precedenti al 22 dicembre 2020 ed ancora efficaci permane l'applicazione della deliberazione 726/2020.

In sintesi, la decisione in approvazione definisce - in armonia con la successione temporale delle deliberazioni che l'hanno preceduta - la seguente situazione:

- riconoscimento nella percentuale del 2% di un aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali, relativamente ai contratti di appalto di lavori e ai contratti di servizi tecnici di direzione lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai medesimi contratti di appalto le cui procedure saranno avviate dopo l'adozione della presente proposta deliberativa ovvero le cui procedure sono state avviate dopo l'adozione della deliberazione giuntale 22 dicembre 2020 n. 2233, ma il relativo contratto non sia alla data di adozione della presente proposta deliberativa concluso (saldo liquidato);

- ferma rimane la previsione della delibera 29 maggio 2020 n. 726 (con le percentuali diversificate) in ordine ai contratti di appalto di lavori e ai contratti di servizi tecnici di direzione lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai medesimi contratti di appalto, precedenti al 22 dicembre 2020 ed ancora efficaci.

In riscontro alle osservazioni emerse nel corso della seduta del Consiglio delle autonomie locali di data 8 luglio 2021, si precisa che con particolare riferimento alla richiesta che le disposizioni del presente provvedimento si applichino anche ai contratti le cui procedure sono state avviate dopo l'adozione della deliberazione giuntale 22 dicembre 2020 n. 2233 e sono ad oggi conclusi, la stessa non è meritevole di accoglimento in quanto l'intervento previsto non è di tipo contributivo ma va a compensare unicamente l'aumento dei costi Covid-19 intervenuto in pendenza di contratto.

Per le altre questioni sollevate, vista l'urgenza di adottare il presente provvedimento, si ritiene di procedere comunque all'approvazione delle presenti disposizioni, riservandosi di valutare successivamente le osservazioni rimaste in sospeso.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il relatore
- visti gli atti citati in premessa,
- visto l'art. 7 ter della l.p. n. 2/2020,
- vista la l.p. 10 settembre 1993 n. 26 in materia di lavori pubblici di interesse provinciale,

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di riconoscere per tutta la durata del periodo emergenziale o fino a propria diversa deliberazione o ordinanza Presidenziale, un aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali di due punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, all'Appaltatore per i contratti di appalto di lavori, i contratti di servizi tecnici di direzione lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei medesimi contratti;
- 2) di riconoscere l'applicazione dell'aumento di cui al punto 1) ai contratti di appalto di lavori e ai contratti di servizi tecnici di direzione lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai medesimi contratti di appalto le cui procedure saranno avviate dopo l'adozione della presente proposta deliberativa ovvero la cui procedure sono state avviate dopo l'adozione della deliberazione giuntale 22 dicembre 2020 n. 2233 ma il relativo contratto non sia, alla data di adozione della presente proposta deliberativa, concluso;
- 3) di confermare che rimane ferma la previsione della deliberazione 29 maggio 2020 n. 726 (con le percentuali diversificate) in ordine ai contratti di appalto di lavori e ai contratti di servizi tecnici di direzione lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai medesimi contratti di appalto precedenti al 22 dicembre 2020 ed ancora efficaci;
- 4) di ritenere superato per le argomentazioni esposte, il punto 2) del deliberato della deliberazione n. 2233/2020;
- 5) di confermare quant'altro indicato nell'allegato della deliberazione n. 726/2020.

Adunanza chiusa ad ore 11:18

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper